

STATUTO	
DENOMINAZIONE, SEDE LEGALE, OGGETTO, DURATA	
1. Denominazione 1.1 È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione: “AGICOA ITALIA S.R.L.” (di seguito, la “Società”).	
2. Definizioni Nel presente statuto, i seguenti termini sono utilizzati con il seguente significato: “AGICOA” o il “Fondatore” indica il Socio fondatore, l’Associazione per la gestione collettiva internazionale delle opere audiovisive- AGICOA, un’associazione senza scopo di lucro con sede in Rue Pestalozzi, 1, 1202 Ginevra, Svizzera, iscritta al Registro di Commercio di Ginevra al n. CH-660-0184984; “Dividendi” indica qualsiasi importo di utili e/o riserve che possono essere distribuiti dalla Società ai Soci, in conformità con la legge applicabile; “Mandante” indica qualsiasi Titolare di Diritti nonché qualsiasi ente rappresentativo di Titolari di Diritti (come un organismo di gestione collettiva, un’entità di gestione indipendente o un’associazione di Titolari di Diritti), che conferisca alla Società mandato per gestire i propri diritti (o i diritti del proprio mandante) o alcuni dei propri diritti (o dei diritti del proprio mandante) relativi a una o più opere audiovisive; “Proventi” indica i proventi riscossi dalla Società, in qualità di organismo di gestione collettiva, per conto dei Mandanti, ai sensi del D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 35 (di seguito, il “D. Lgs. 35/2017”); “Socio” indica il Fondatore nonché qualsiasi Mandante che soddisfi le condizioni di ammissione quale Socio e sia ammesso in tale qualità dalla Società in conformità al presente statuto; “Titolare di Diritti” indica qualsiasi persona fisica o giuridica, che non sia un’entità di gestione indipendente o un organismo di gestione collettiva, che rivesta la qualifica di produttore di opere audiovisive (diverso e/o indipendente da organismi di diffusione radiotelevisiva) o avente causa (cessionario) di un produttore, titolare di diritti d’autore o di diritti connessi su opere audiovisive; “Utili” indica gli eventuali utili generati dalla Società, così come risultanti dal bilancio.	
3. Oggetto sociale 3.1. La Società riveste la qualifica di organismo di gestione collettiva quale definito nell’articolo 2 del D.Lgs. 35/2017. 3.2. La Società svolge le proprie attività nell'ambito della gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi nel quadro delle normative internazionali, europee e nazionali a ciò applicabili. La sua <i>mission</i>, sia in Italia che all'estero, è quella di gestire i diritti dei produttori di opere audiovisive, siano essi titolari di tali diritti	

in proprio o per averli acquisiti a titolo derivativo da altri aventi diritto, e i diritti dei successori, cessionari e/o aventi causa di tali produttori e delle entità che li rappresentano, per conto e a vantaggio collettivo di tali Titolari di Diritti, per negoziare e concedere autorizzazioni e licenze di sfruttamento e riscuotere, gestire e distribuire le *royalties* dovute in base a tali concessioni, autorizzazioni e licenze.

3.3. In particolare, la *mission* e finalità primaria e principale della Società è quella di negoziare e concludere licenze e gestire i diritti di cui agli artt. 16 e 16-ter della Legge 633/1941 (Legge sul Diritto d'Autore) come disciplinati anche a seguito del recepimento, in Italia, della Direttiva 2019/789/UE del 17 aprile 2019, ivi inclusi, senza limitazione, quelli relativi a qualsiasi ritrasmissione simultanea, invariata e integrale destinata al pubblico di una emissione primaria di uno Stato membro dell'UE, di programmi consistenti in, comprensivi di e/o riproducenti opere audiovisive, in tutti i casi in cui (i) la trasmissione iniziale è effettuata via cavo, etere o satellite e (ii) la successiva ritrasmissione presenti i seguenti requisiti:

a) è effettuata da un soggetto diverso dall'organismo di diffusione radiotelevisiva che ha effettuato la trasmissione iniziale o sotto il cui controllo e responsabilità tale trasmissione iniziale è stata effettuata, indipendentemente dal modo in cui il soggetto che effettua la ritrasmissione ottiene i segnali che trasportano le opere e i programmi dall'organismo di diffusione radiotelevisiva ai fini della ritrasmissione;

b) è effettuata su un servizio di accesso a internet, come definito all'articolo 2(2), del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, in un ambiente gestito, inteso come un ambiente in cui un operatore di servizi di ritrasmissione fornisce un servizio di ritrasmissione sicura agli utenti autorizzati che vi abbiano accesso.

3.4. Inoltre, anche per la finalità di cui al precedente art. 3.3 e comunque ferma restando la previsione dell'art. 16-ter, comma 5, della Legge 633/1941, la Società può, a titolo non esaustivo, anche in esecuzione di mandati all'uopo ad essa conferiti da Soci, Titolari di Diritti o Mandanti:

a) concedere o rifiutare l'autorizzazione allo sfruttamento mediante servizi accessori di tali trasmissioni e ritrasmissioni e, se del caso, riscuotere le *royalties* dovute in cambio di tale autorizzazione;

b) autorizzare o vietare la comunicazione di opere audiovisive nei luoghi ed esercizi pubblici e, se del caso, riscuotere le *royalties* dovute per tale autorizzazione.

3.5. Sempre a titolo non esaustivo, la Società può, altresì, anche ai sensi ed in esecuzione dei precedenti artt. 3.3 e 3.4, e sempre ferma restando la previsione dell'art. 16-ter, comma 5 della Legge 633/1941:

a) negoziare con gli utilizzatori il compenso dovuto per l'autorizzazione per usare le opere audiovisive dei Titolari di Diritti; in tale contesto, ricordare agli utenti il divieto di effettuare registrazioni, durevoli o riproducibili, delle opere audiovisive dei Titolari di Diritti;

b) negoziare con qualsiasi categoria di Titolari di Diritti, o con loro rappresentanti, la rispettiva quota dei produttori di opere audiovisive, se del caso, la quota delle altre categorie di Titolari di Diritti e/o loro cessionari;

c) concludere con gli utilizzatori i contratti risultanti dai negoziati indicati alla precedente lettera (a), tenendo presenti gli esiti delle negoziazioni di cui alla precedente lettera (b) e garantire l'applicazione della normativa nazionale, europea e internazionale in materia di diritti d'autore e diritti connessi;

d) riscuotere, ricevere e/o pagare, direttamente o tramite un agente di propria fiducia, i compensi ricevuti di cui alle lettere (b) e (c) e/o dovuti ai sensi della normativa nazionale, europea e internazionale;

e) assicurare la distribuzione degli importi riscossi tra i Mandanti, secondo criteri oggettivi e non discriminatori. I Mandanti che abbiano validamente dichiarato i propri diritti beneficiano di questa distribuzione indipendentemente dal fatto che siano o meno Soci della Società;

f) difendere gli interessi di Soci e Titolari di Diritti, anche in giudizio, sia in qualità di attore che di convenuto; negoziare per la composizione bonaria di controversie o al fine di evitare contenziosi e concludere transazioni, anche in merito agli importi dovuti dagli utilizzatori;

g) partecipare a qualsiasi mediazione o analoga procedura di risoluzione alternativa delle controversie in relazione alla gestione dei diritti di cui è responsabile;

h) fornire a Soci, Titolari di Diritti e Mandanti informazioni utili e rilevanti circa l'attività degli utilizzatori;

i) eseguire ogni altro mandato e/o attività utile al perseguimento del suo scopo;

j) concludere, nei limiti dei mandati ricevuti, tutti i contratti con terzi che siano necessari o utili, e comunque pertinenti, alla gestione dei diritti di cui al presente articolo.

3.6. Quale mera attività secondaria, la Società può fornire servizi a supporto di Titolari di Diritti, Mandanti, produttori di opere audiovisive e altri organismi di gestione collettiva (inclusa AGICOA). Tali servizi includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) la fornitura di informazioni e analisi di mercato;

b) il monitoraggio di eventuali attività illegali al fine di agevolare e/o supportare la tutela dei diritti dei produttori di opere audiovisive;

c) l'attività di marketing e di pubbliche relazioni a favore della promozione della gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, in Italia e all'estero, tra i produttori italiani di opere audiovisive;

d) l'assistenza e il supporto amministrativo anche al fine di facilitare l'interazione tra AGICOA e produttori italiani di opere audiovisive.

3.7. In via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare (ad eccezione della intermediazione in valori mobiliari), immobiliare e finanziaria connessa o necessaria alle sue operazioni, contrarre mutui e finanziamenti, fornire avalli, garanzie reali e personali anche a favore di terzi, nel rigoroso rispetto delle leggi applicabili, ed acquisire partecipazioni ed interessenze in altre società costituite o costituende, in qualsiasi forma, sia in Italia che all'estero, con oggetto analogo o affine al proprio, sempre nel rigoroso rispetto delle leggi applicabili, attività tutte da condurre in via non prevalente rispetto alle altre attività della Società e non da svolgere nei confronti del pubblico.

3.8. Tra i valori della Società si annoverano:

- integrità;

- professionalità: la Società gestisce i diritti di Soci e Mandanti in modo diligente, efficace, efficiente, prudente, razionale e adeguato;

- non-discriminazione, in particolare per quanto riguarda le tariffe applicabili e le spese di gestione, le condizioni per la riscossione dei proventi dei diritti e la distribuzione delle somme dovute ai Mandanti.

3.9. È escluso lo svolgimento di qualsiasi attività finanziaria nei confronti del pubblico e di qualsiasi attività che richieda l'iscrizione in appositi albi.

4. Sede legale

4.1. La Società ha sede nel Comune di Roma.

4.2. Con delibera dell'Assemblea Generale potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, comunque fatte salve le disposizioni dell'articolo 23.3.

4.3. Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire o sopprimere unità locali, prive dei caratteri delle sedi secondarie, nonché decidere sul trasferimento della sede legale all'interno del medesimo comune.

5. Domicilio dei Soci

5.1. Il domicilio dei Soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal Registro delle Imprese. 5.2. In mancanza dell'indicazione del domicilio del Socio nel Registro delle Imprese si fa riferimento, per le persone fisiche, alla residenza anagrafica e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, alla sede legale.
6. Durata 6.1. La durata della Società è a tempo indeterminato.
CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONI E LIBRI SOCIALI
7. Capitale sociale 7.1. Il capitale sociale, alla costituzione della Società, è determinato in Euro 10.000,00 (diecimila/00). All'atto della costituzione della Società, il capitale è costituito interamente da quote di Categoria A, come individuate nel presente statuto. Alle condizioni di cui al presente statuto, possono essere create quote di Categoria B. 7.2. Le quote di Categoria A (di seguito, nel complesso, la "Categoria A") possono appartenere esclusivamente al Fondatore. 7.3. Le quote di Categoria B (di seguito, nel complesso, la "Categoria B") possono appartenere esclusivamente ai soggetti di cui all'articolo 8.1 del presente statuto.
8. Condizioni per l'ammissione di nuovi Soci di Categoria B 8.1. Per essere ammessi quali Soci di Categoria B, gli aspiranti Soci devono soddisfare tutti i seguenti requisiti: a) devono essere persone fisiche o giuridiche riconosciute come produttori di opere audiovisive o altrimenti titolari di diritti d'autore o di diritti connessi agli stessi derivanti da un produttore di opere audiovisive in quanto cessionari e/o aventi causa dei medesimi (ai sensi del combinato disposto degli artt. 45 e 78-ter della Legge 633/1941), in ciascun caso purché siano diversi e/o indipendenti dai soggetti che esercitano attività di broadcasting, emissione e/o diffusione e con esclusione, in ogni caso, di (i) entità di gestione indipendenti, (ii) organismi di gestione collettiva, così come di (iii) qualsiasi altro terzo che possa svolgere direttamente o indirettamente attività che possano risultare in concorrenza e/o in conflitto con quelle della Società; b) non devono essere soggetti a liquidazione, a qualsiasi forma di procedura concorsuale né a procedure di ristrutturazione del debito; c) devono aver conferito alla Società un mandato di gestione collettiva in conformità all'articolo Error! Reference source not found. del presente statuto; e d) devono avere completato le procedure richieste ai sensi del presente statuto (articolo 10.2) per assumere la qualifica di Soci della Società. 8.2. Le associazioni di titolari di diritti possono altresì essere ammesse quali Soci di Categoria B a condizione che soddisfino le condizioni stabilite ai precedenti articoli 8.1.a(iii), 8.1b) e 8.1.d.
9. Aumento e riduzione di capitale 9.1. Fatto salvo quanto previsto nel presente statuto, l'aumento di capitale (inclusa l'ammissione di nuovi Soci di Categoria B) è deliberato a maggioranza, dall'Assemblea Generale, che determina se e in quale misura l'aumento è proposto mediante emissione riservata ai Soci di Categoria A o ai Soci di Categoria B. 9.2. Con riferimento all'ammissione di nuovi Soci di Categoria B, nella misura in cui il Consiglio di Amministrazione non si serva della delega prevista al successivo articolo 10.1, si seguirà la seguente procedura: (i) gli aspiranti Soci di Categoria B che soddisfano i requisiti di ammissione di cui all'articolo 8 del presente

statuto dovranno presentare la propria domanda tramite posta elettronica certificata alla Società, all'attenzione del Consiglio di Amministrazione;

(ii) nella domanda di ammissione, ciascun aspirante Socio di Categoria B dovrà:

- fornire prova del rispetto requisiti di cui all'articolo 8;
- accettare e impegnarsi a rispettare il presente statuto e gli altri documenti ufficiali della Società;
- impegnarsi a sottoscrivere e versare integralmente la propria quota (comprensiva di capitale sociale nominale e di eventuale sovrapprezzo), come determinata dal Consiglio di Amministrazione in conformità al presente statuto;

(iii) ai fini dell'esame delle domande, il Consiglio di Amministrazione accerterà che il richiedente abbia presentato tutti i documenti necessari e che i requisiti di ammissione di cui all'articolo 8 siano soddisfatti.

(iv) in base all'esito dell'esame delle domande di ammissione, il Consiglio di Amministrazione convocherà l'Assemblea Generale e sottoporrà alla stessa le proprie raccomandazioni per l'approvazione (o, se del caso, il rifiuto) dell'ammissione di ciascun aspirante Socio di Categoria B;

(v) l'Assemblea Generale delibererà in merito all'ammissione di ciascun aspirante Socio di Categoria B presentato dal Consiglio di Amministrazione;

(vi) il Consiglio di Amministrazione informerà gli aspiranti Soci di Categoria B della decisione dell'Assemblea Generale relativa all'ammissione, a mezzo posta elettronica certificata. Nel caso in cui la domanda dovesse essere respinta, indicherà chiaramente all'aspirante Socio di Categoria B le motivazioni della decisione.

9.3. L'Assemblea Generale, con l'eccezione del caso di ricostituzione del capitale ridotto per perdite al di sotto del minimo legale, può decidere l'aumento del capitale con offerta di quote di Categoria B di nuova emissione a terzi, anche con esclusione del diritto di sottoscrizione ai soci, nei modi e termini previsti dall'articolo 2481-bis c.c..

9.4. La riduzione del capitale per perdite di cui all'articolo 2482-bis c.c. può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

10. Delega al Consiglio di Amministrazione per l'aumento di capitale

10.1. Ai sensi dell'articolo 2481 c.c., è attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale in una o più occasioni nel periodo compreso tra la data di costituzione della Società e il 31 dicembre 2030, per un importo complessivo di capitale sociale nominale non superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) in aggiunta al sovrapprezzo, secondo le seguenti modalità:

(i) L'aumento sarà riservato ad aspiranti Soci che hanno titolo per assumere la qualifica di soci di Categoria B ai sensi del presente statuto e che non siano già Soci della Società. A ciascuno di tali aspiranti nuovi Soci sarà offerta una quota di nominali Euro 100,00 (cento/00), oltre all'eventuale sovrapprezzo che potrà essere determinato dal Consiglio di Amministrazione. Tali nuovi Soci, con la sottoscrizione dell'aumento di capitale, diverranno nuovi Soci di Categoria B;

(ii) Contestualmente all'offerta di ciascuna quota in favore di potenziali Soci di Categoria B ai sensi del punto (i) che precede, il Consiglio di Amministrazione offrirà, alle stesse condizioni, una quota complessiva di nominali Euro 100,00 (cento/00) ai Soci di Categoria A, da ripartirsi in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale della Categoria A. Le nuove partecipazioni così offerte e sottoscritte dai Soci di Categoria A saranno a tutti gli effetti considerate quote di Categoria A.

10.2. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 9.2, punti (i),

(ii) e (iii). Inoltre:

(i) in base all'esito del suo esame delle domande di ammissione, il Consiglio di Amministrazione delibererà l'approvazione (o, se del caso, il rifiuto) dell'ammissione di ciascun aspirante Socio di Categoria B;

(ii) il Consiglio di Amministrazione comunicherà agli aspiranti Soci di Categoria B la propria decisione in merito all'ammissione, a mezzo posta elettronica certificata. Se il Consiglio di Amministrazione dovesse respingere una domanda, dovrà informare chiaramente l'aspirante Socio di Categoria B delle motivazioni della propria decisione.

11. Esclusione di Soci di Categoria B

11.1. La cessazione del mandato di gestione collettiva conferito alla Società da un socio di Categoria B e la perdita di anche uno solo dei requisiti di cui all'articolo 8 del presente statuto, purché non dovuta a rinuncia della Società priva di giusta causa oppure a circostanze comunque imputabili alla Società, è causa di esclusione del Socio di Categoria B.

11.2. La perdita, da parte di un Socio di Categoria B, dei requisiti di cui all'articolo 8.1, è causa di esclusione dello stesso.

11.3. Restano in ogni caso ferme le cause di esclusione dei Soci previste dalla legge.

11.4. Il verificarsi delle cause di esclusione dei Soci sarà constatato dal Consiglio di Amministrazione. L'esclusione verrà comunicata per iscritto al Socio interessato a cura del Consiglio di Amministrazione entro 15 (quindici) giorni dalla data della relativa constatazione; in seguito a tale comunicazione, il Consiglio di Amministrazione convocherà una riunione dell'Assemblea Generale per deliberare in merito all'esclusione e presenterà alla stessa una relazione che illustri le ragioni dell'esclusione. Il Socio di cui è richiesta l'esclusione dal Consiglio di Amministrazione avrà la possibilità di essere ascoltato nella riunione dell'Assemblea Generale, ma non avrà diritto di voto nella stessa. Nel caso in cui l'Assemblea Generale approvi l'esclusione, la decisione entrerà in vigore il giorno successivo alla votazione.

11.5. Lo status di Mandante del Socio non è influenzato dalla sua sospensione o esclusione.

12. Libri sociali

12.1. La Società, oltre ai libri obbligatori e alle altre scritture contabili di cui agli articoli 2214 ss. c.c., tiene i libri sociali obbligatori di cui all'articolo 2421 c.c., ivi inclusi i libri delle decisioni dei Soci di Categoria A e dei Soci di Categoria B. La Società tiene altresì un apposito libro delle decisioni dell'Organo di Sorveglianza.

12.2. La Società terrà inoltre, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, un libro Soci, nel quale saranno indicati i nomi e il domicilio dei Soci, la quota di partecipazione di ciascuno, i versamenti effettuati sulle partecipazioni, le variazioni delle persone dei Soci, nonché i loro indirizzi di posta elettronica, ai fini previsti dal presente statuto.

12.3. In ogni caso, la Società predispone e pubblica tutti i documenti richiesti dalla normativa applicabile, tra cui in particolare la relazione di trasparenza annuale di cui all'articolo 28 del D.Lgs. 35/2017. La Società pubblica inoltre, in conformità alla normativa applicabile, i documenti e le informazioni di cui all'articolo 26 del D.Lgs. 35/2017, e in particolare: lo statuto; le condizioni di adesione e le condizioni di ritiro dell'autorizzazione a gestire dei diritti; i contratti standard per la concessione di licenze e le tariffe standard applicabili, incluse le riduzioni; l'elenco delle persone di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 35/2017; la politica generale di distribuzione degli importi dovuti ai Titolari di Diritti; la politica generale relativa alle spese di gestione; la politica generale in materia di detrazioni, diversa rispetto a quella relativa alle spese di gestione, ai Proventi e a qualsiasi reddito derivante dalle spese di gestione, comprese quelle finalizzate alla prestazione di servizi sociali, culturali ed educativi; un elenco degli accordi di rappresentanza sottoscritti e i nomi degli organismi di gestione collettiva con cui tali accordi di rappresentanza sono stati conclusi; la politica generale sull'utilizzo degli importi non distribuibili; le

procedure di trattamento dei reclami e di risoluzione delle controversie disponibili.

12.4. La Società tiene inoltre un elenco dei Mandanti, il quale include il nome e il domicilio di ciascuno, nonché l'indirizzo email per le comunicazioni con loro, anche ai fini dell'esercizio dei diritti loro spettanti.

13. Limiti alla trasferibilità delle quote

13.1. Le quote della Società (sia di Categoria A che di Categoria B) non possono essere trasferite, neppure a causa di morte, e non possono essere oggetto di pegno o di usufrutto.

14. Conferimenti dei Soci

14.1. Con riferimento alle quote di Categoria A, i conferimenti possono essere effettuati in relazione a qualsiasi elemento patrimoniale consentito dalla legge; sono espressamente consentiti i conferimenti di beni in natura, alle condizioni di legge.

14.2. Con riferimento alle quote di Categoria B, i conferimenti devono avere luogo necessariamente in denaro.

14.3. I soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o ad altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti.

15. Particolari diritti di amministrazione

15.1. Ai sensi dell'articolo 2468, comma 3, c.c., è attribuito al Fondatore, indipendentemente dall'ammontare della sua partecipazione al capitale sociale, il diritto particolare di designare un amministratore, il quale assumerà la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed esprimerà il voto determinante in caso di parità di voti nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

15.2. I diritti attribuiti al Fondatore in base al presente statuto sono personali e non trasferibili.

16. Recesso dei Soci

16.1. Ciascun Socio ha diritto di recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge.

16.2. Il recesso del Socio è disciplinato dall'articolo 2473 c.c.. In conformità all'articolo 2473, comma 2, c.c., ciascun Socio può recedere dalla Società con un preavviso di 180 giorni. Ai sensi dell'articolo 2469, comma 2, c.c., il recesso non può essere esercitato prima di due anni dalla costituzione della Società o dalla sottoscrizione delle partecipazioni da parte dei Soci.

16.3. Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata indirizzata al Consiglio di Amministrazione della Società presso la sede legale, da spedirsi entro 6 (sei) mesi dall'iscrizione nel Registro delle Imprese - ovvero, se non prevista, dalla trascrizione nei libri sociali - della decisione degli organi sociali che lo legittima. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione degli organi sociali, esso viene esercitato entro 6 (sei) mesi dalla conoscenza del fatto da parte del Socio. Nella comunicazione il Socio recedente deve indicare le proprie generalità con il domicilio eletto (se diverso da quello risultante dal Registro delle Imprese).

16.4. Il recesso sarà considerato effettivo alla scadenza dell'esercizio sociale durante il quale è stato notificato alla Società. L'esercizio del diritto di recesso sarà registrato nel Registro delle Imprese e nel libro Soci.

16.5. Il rimborso della partecipazione del Socio recedente è effettuato a norma di legge. È esclusa l'offerta della quota di partecipazione del Socio recedente agli altri Soci così come la sua alienazione.

RIUNIONI E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA GENERALE. ASSEMBLEE SPECIALI

17. Funzioni dell'Assemblea Generale. Funzioni delle Assemblee speciali di Categoria A e B

17.1. In considerazione dei requisiti previsti dal presente statuto tanto per i Soci di Categoria A quanto per i Soci di Categoria B, nonché dell'esclusione prevista per il caso del venir meno di tali requisiti, l'assemblea dei Soci della Società (l'"**Assemblea Generale**") riveste la qualifica di "assemblea generale dei membri" ai sensi

dell'articolo 10 del D.Lgs. 35/2017 e ne esercita le funzioni, in aggiunta alle competenze previste dalle norme del Codice Civile in materia di società a responsabilità limitata.

17.2. Pertanto, l'Assemblea Generale rappresenta l'universalità dei Soci di Categoria A e di Categoria B e delibera sulle seguenti materie:

- a) approvazione del bilancio e distribuzione degli Utili;
- b) nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione nonché l'eventuale relativa remunerazione;
- c) nomina dell'Organo di Sorveglianza;
- d) modifiche all'atto costitutivo e allo statuto;
- e) l'approvazione e la modifica delle condizioni per l'ammissione di nuovi Soci in conformità al D.Lgs. 35/2017;
- f) aumenti di capitale, compresa l'ammissione di nuovi Soci di Categoria B, fatte salve le competenze del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente articolo 10.1.

Inoltre, in conformità alla Sezione II del Capo II del D.Lgs. 35/2017, l'Assemblea Generale delibera sulle seguenti materie:

- a) la politica generale di distribuzione degli importi dovuti ai Titolari di Diritti;
- b) la politica generale sull'impiego degli importi non distribuibili;
- c) la politica generale di investimento riguardante i Proventi le eventuali entrate derivanti dall'investimento di tali Proventi;
- d) la politica generale in materia di detrazioni dai Proventi e dalle eventuali entrate derivanti dall'investimento di tali Proventi;
- e) l'impiego degli importi non distribuibili;
- f) la politica della gestione dei rischi;
- g) l'approvazione di qualsiasi acquisto, vendita o ipoteca di beni immobili;
- h) l'approvazione di fusioni e alleanze, la costituzione di società controllate e l'acquisizione di partecipazioni o diritti in altre entità;
- i) l'approvazione dell'assunzione e della concessione di prestiti o della fornitura di garanzia per gli stessi;
- j) la nomina e la revoca dell'organo di controllo contabile.

17.3. Le assemblee della Categoria A e della Categoria B eserciteranno esclusivamente le funzioni loro attribuite dal presente statuto, fatte comunque salve le norme inderogabili di legge, compresa, a titolo esemplificativo, l'approvazione delle decisioni dell'Assemblea Generale che possono pregiudicare i diritti della Categoria in questione. Le disposizioni del presente statuto relative all'Assemblea Generale si applicano anche alle assemblee della Categoria A e della Categoria B, in quanto compatibili, salvo che sia diversamente specificato.

17.4. Tanto nell'Assemblea Generale quanto nelle assemblee della Categoria A e della Categoria B, i Soci hanno un diritto di voto proporzionale alla loro partecipazione al capitale rispettivamente detenuta.

17.5. L'Assemblea Generale può delegare alcuni poteri all'Organo di Sorveglianza ai sensi del D.Lgs. 35/2017.

18. Adozione delle decisioni dei Soci mediante formale assemblea

18.1. Le decisioni dei Soci devono essere sempre adottate mediante formale assemblea, fatti salvi i casi espressamente ammessi dal presente statuto.

18.2. Possono intervenire alle assemblee i Soci risultanti come tali dal Registro delle Imprese.

18.3. Ciascun Socio può farsi rappresentare nelle assemblee, necessariamente da un altro Socio, purché con

delega rilasciata per iscritto. Ciascuna delega è valida esclusivamente per l'assemblea cui si riferisce. Nessun soggetto può rappresentare più di 3 (tre) Soci di Categoria B.

18.4. L'Assemblea Generale è costituita con la presenza della maggioranza del capitale sociale della Società; le assemblee della Categoria A e della Categoria B sono costituite con la presenza della maggioranza del capitale sociale di tali categorie.

19. Convocazione

19.1. Le riunioni dell'Assemblea Generale e, se del caso, delle assemblee speciali della Categoria A e della Categoria B sono convocate dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione o il Presidente del Consiglio di Amministrazione devono deliberare senza indugio la convocazione delle assemblee quando ne sia fatta richiesta da almeno due Amministratori ovvero, nel caso delle assemblee della Categoria A e della Categoria B, da tanti Soci che detengono un capitale complessivamente non inferiore ad un terzo del totale spettante alla rispettiva categoria e, nel caso dell'Assemblea Generale, da tanti Soci che rappresentino almeno un terzo dell'intero capitale sociale; in tale circostanza, in caso di inerzia del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la relativa assemblea potrà essere convocata da un Amministratore Delegato o dal Direttore Generale, ove nominato, o dall'Organo di Sorveglianza.

19.2. La convocazione di ciascuna assemblea è fatta con avviso inviato a mezzo lettera raccomandata A.R., fax o email almeno 14 (quattordici) giorni prima della data fissata per la riunione. Le assemblee possono essere convocate anche in seconda convocazione con indicazione nell'avviso del relativo luogo, data ed ora. L'avviso di convocazione è comunque considerato valido se, da conferma personale di ricevimento del Socio, risulta che egli ne è venuto a conoscenza almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione. In casi di urgenza, le assemblee possono essere convocate con un preavviso di 3 (tre) giorni.

19.3. La convocazione può avvenire anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, nel territorio di un altro stato membro dell'Unione europea o in Svizzera.

19.4. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

19.5. L'Assemblea Generale per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

19.6. L'Assemblea Generale per l'approvazione del bilancio può essere convocata in via eccezionale entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui non sia stato possibile convocarla nei tempi previsti dal precedente articolo 19.5.

19.7. Anche in mancanza di formale convocazione le assemblee (ivi incluse quelle della Categoria A e della Categoria B) si reputano regolarmente costituite quando ad esse partecipano l'intero capitale sociale (o la totalità dei Soci di Categoria A o di Categoria B) e tutti gli Amministratori sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

20. Intervento

20.1. È ammessa la possibilità che l'Assemblea Generale (e quelle della Categoria A e della Categoria B) si tengano per teleconferenza o videoconferenza tra intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che

- i. sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- ii. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di

verbalizzazione e

iii. sia consentito agli intervenuti di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

20.2. L'avviso di convocazione potrà, in tal caso, indicare solo i luoghi virtuali audio/video nei quali i partecipanti potranno affluire.

20.3. Qualora nell'orario previsto per l'inizio dell'assemblea, non fosse tecnicamente possibile stabilire un collegamento tra la sede dell'assemblea generale ed una o più sedi delle assemblee locali, l'assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

20.4. Nel caso in cui per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento tra sede dell'assemblea ed una o più sedi delle assemblee locali, la riunione verrà dichiarata sospesa dal presidente dell'assemblea e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

20.5. Il diritto di voto spetta ai Soci nella misura prevista dalla legge.

21. Presidente e verbalizzazione

21.1. Le Assemblee Generali (e quelle della Categoria A e della Categoria B) sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure, in caso di sua assenza od impedimento, da un Amministratore Delegato, ove nominato, in tale ordine, ferma restando in ogni caso la possibilità di nominare come presidente della riunione un'altra persona designata dall'assemblea. Il Presidente è assistito da un segretario da lui nominato. Le deliberazioni delle assemblee sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

21.2. Nei casi di legge e quando il Consiglio di Amministrazione o il Presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

22. Consultazione scritta e consenso per iscritto

22.1. Le decisioni dell'assemblea della Categoria A (e dell'Assemblea Generale, fintanto che non vi siano Soci di Categoria B) possono essere adottate, nei limiti previsti dalla legge, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci, ed in particolare a condizione che: (a) dai documenti sottoscritti dai Soci risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; (b) ad ogni Socio sia concesso di partecipare alle decisioni e tutti gli Amministratori siano informati della decisione da assumere; (c) sia assicurata l'acquisizione dei documenti sottoscritti agli atti della Società e la trascrizione della decisione nei libri sociali, con l'indicazione della data in cui essa si è perfezionata e in cui è stata trascritta; (d) sia rispettato il diritto, in quanto spettante agli Amministratori ed ai Soci in virtù dell'articolo 2479 c.c., di richiedere che la decisione sia adottata mediante deliberazione assembleare.

22.2. I documenti sottoscritti dai Soci si considerano validamente trasmessi alla Società se consegnati a mano o inviati a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero scambiati attraverso appositi servizi web o applicazioni per la gestione di documenti sottoscritti mediante firma elettronica qualificata.

23. Maggioranze

23.1. Le riunioni dell'Assemblea Generale (e quelle delle assemblee della Categoria A e della Categoria B) sono valide con la presenza di almeno la metà del relativo capitale sociale e le relative decisioni e deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza del capitale intervenuto salvo che la legge richieda inderogabilmente maggioranze diverse e, in ogni caso, fatta salva la disposizione che segue.

23.2. Nel caso in cui l'assemblea non possa deliberare a causa dell'assenza di più della metà del capitale sociale, potrà essere effettuata una seconda convocazione, che sarà validamente tenuta indipendentemente dall'ammontare del capitale rappresentato.

23.3. Per la validità delle decisioni dell'Assemblea Generale indicate di seguito è necessario il voto favorevole del Fondatore:

- i. approvazione di modifiche allo statuto;
- ii. delega di determinate decisioni all'Organo di Sorveglianza;
- iii. modifiche al capitale della Società;
- iv. approvazione di acquisizioni, vendite o ipoteche di beni immobili;
- v. approvazione di fusioni e alleanze, la costituzione di società controllate e acquisizione di partecipazioni o diritti in altre entità;
- vi. l'approvazione dell'assunzione e della concessione di prestiti o della fornitura di garanzia per gli stessi;
- vii. scioglimento e liquidazione della Società;
- viii. apertura e soppressione di sedi secondarie della Società.

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

24. Amministrazione della Società

24.1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri (ciascuno, un "Amministratore"), compreso il Presidente. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutte le competenze non riservate dal presente statuto o da norme inderogabili di legge ad altri organi della Società.

24.2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per 5 (cinque) esercizi; il suo mandato scade alla data di approvazione del bilancio di esercizio del quinto esercizio successivo a quello in cui il Consiglio è stato nominato, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

25. Disposizioni relative agli Amministratori

25.1. Gli Amministratori possono essere non Soci e sono rieleggibili. Ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 35/2017, gli Amministratori non possono essere soci illimitatamente responsabili di soggetti concorrenti della Società, né possono esercitare per conto proprio o di terzi un'attività in concorrenza con quella della Società, né possono essere amministratori o direttori generali di soggetti concorrenti della Società, a meno che non siano autorizzati dall'Assemblea Generale.

25.2. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione della loro carica.

25.3. Fatto salvo quanto precede, agli Amministratori non spetta alcuna remunerazione per l'attività dagli stessi svolta, salvo diversa delibera dell'Assemblea Generale. Al riguardo, l'Assemblea Generale – alla nomina del Consiglio di Amministrazione o successivamente – può assegnare agli Amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli Utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei Soci; in relazione agli Amministratori investiti di particolari incarichi, l'Assemblea Generale può inoltre determinare un compenso complessivo massimo che sarà ripartito tra tali Amministratori secondo le determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione.

26. Nomina del Consiglio di Amministrazione

26.1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea Generale in conformità al presente articolo.

26.2. Un membro Consiglio di Amministrazione con funzioni di Presidente sarà nominato dal Fondatore alle condizioni di cui all'articolo 15 del presente statuto.

26.3. Gli altri 4 (quattro) Amministratori saranno nominati dall'Assemblea Generale come segue:

26.3.1. Nel caso in cui il Fondatore, in qualità di Socio di Categoria A, detenga complessivamente più di quattro quinti del capitale sociale:

- i. 3 (tre) Amministratori saranno nominati dall'Assemblea Generale scegliendoli dalla lista

precedentemente approvata dall'assemblea della Categoria A; e

- ii. 1 (un) Amministratore sarà nominato dall'Assemblea Generale scegliendolo dalla lista precedentemente approvata dall'assemblea della Categoria B.

26.3.2. Se, invece, il Fondatore, in qualità di Socio di Categoria A, detiene quattro quinti o meno del capitale sociale:

- iii. 2 (due) Amministratori saranno nominati dall'Assemblea Generale scegliendoli dalla lista precedentemente approvata dall'assemblea della Categoria A; e
- iv. 2 (due) Amministratori saranno nominati dall'Assemblea Generale scegliendoli dalla lista precedentemente approvata dall'assemblea della Categoria B.

26.4. Le liste approvate dalle assemblee della Categoria A e della Categoria B dovranno essere composte da un numero di persone fisiche almeno pari a quello spettante alla relativa Categoria ai sensi del presente articolo.

26.5. Laddove l'assemblea della Categoria A o l'assemblea della Categoria B non abbiano, per qualsivoglia ragione, deliberato in merito all'approvazione della lista di propria competenza, i relativi Amministratori saranno nominati liberamente dall'Assemblea Generale. Analogamente, fintanto che non vi siano Soci di Categoria B, la nomina del Consiglio di Amministrazione sarà deliberata dai soli Soci di Categoria A (ossia, nomina di 4 (quattro) Amministratori), fatto salvo comunque il diritto particolare del Fondatore.

27. Cessazione dalla carica degli Amministratori

27.3. In caso di cessazione dalla carica dell'Amministratore designato dal Fondatore in virtù del suo diritto particolare, il Fondatore provvederà a sostituirlo entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione. L'assemblea della Categoria A provvederà alla verifica della regolarità della designazione e nominerà il nuovo Amministratore nella persona designata dal Fondatore; nel caso in cui il Fondatore non abbia tempestivamente provveduto alla designazione, l'assemblea della Categoria A delibererà in merito alla sostituzione, scegliendo l'Amministratore sostituto.

27.4. Nel caso di cessazione dalla carica di un Amministratore diverso da quello designato dal Fondatore, lo stesso sarà sostituito dal primo soggetto figurante nella lista da cui l'Amministratore cessato era stato nominato dall'Assemblea Generale (farà fede l'ordine della lista approvata dall'assemblea della categoria speciale di appartenenza).

27.5. Nel caso in cui, per qualsivoglia ragione (ivi inclusi i casi di rifiuto di assumere la carica e di mancanza di candidati) non sia possibile procedere alla sostituzione, l'assemblea della categoria che aveva contribuito alla designazione dell'Amministratore cessato delibererà in merito alla sostituzione. Laddove l'assemblea speciale in questione non deliberi entro 10 (dieci) giorni dalla sua convocazione, la sostituzione sarà deliberata dall'Assemblea Generale.

27.6. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione originariamente nominati dall'Assemblea Generale ai sensi dell'articolo 27 venga a cessare, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà dimissionario. Gli Amministratori rimasti in carica dovranno, nel termine di 10 (dieci) giorni, convocare le assemblee della Categoria A e della Categoria B, nonché l'Assemblea Generale per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e, nel frattempo, potranno compiere solamente attività di ordinaria amministrazione.

28. Funzionamento e decisioni del Consiglio di Amministrazione

28.1. Qualora non vi abbiano già provveduto il Fondatore né l'Assemblea Generale, secondo le norme previste dal presente statuto, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri membri il Presidente.

28.2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno 4 (quattro) volte l'anno e comunque tutte le volte che

il Presidente o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale (se nominato) lo ritengano opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno 2 (due) Amministratori.

28.3. Le convocazioni delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte dal Presidente nel luogo indicato nell'avviso di convocazione a mezzo raccomandata A.R. o fax o e-mail spediti agli Amministratori almeno 5 (cinque) - e nei casi di urgenza almeno 2 (due) - giorni prima della data della riunione. Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate nel modo sopra indicato, se sono presenti tutti gli Amministratori in carica.

28.4. Per la validità della costituzione della riunione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza degli Amministratori presenti; tuttavia, il voto del Presidente prevarrà in caso di parità di voti. Inoltre, l'adozione delle seguenti deliberazioni richiede il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori designati dalla lista presentata dal Fondatore, nella sua qualità di Socio di Categoria A:

i. presentazione di aspiranti Soci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale (fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di ammettere nuovi Soci di Categoria B alle condizioni di cui al precedente articolo 10.1);

ii. approvazione del *budget* annuale e delle spese di gestione;

iii. eventuali modifiche al capitale della Società (fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di aumentare il capitale alle condizioni previste dal precedente articolo 10.1).

28.5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un Amministratore Delegato, se nominato, ferma restando in ogni caso la possibilità di nominare come presidente della riunione un'altra persona designata dal Consiglio. Il Presidente è assistito da un segretario da lui nominato. Le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal segretario, ferme restando le ulteriori formalità richieste per legge.

28.6. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli Amministratori devono risultare l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

28.7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche a distanza e con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione, alle condizioni di cui all'articolo 20, in quanto applicabili.

28.8. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 del D.Lgs. 35/2017, al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva alla decisione dei Soci. Nei limiti di quanto previsto dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ai sensi dell'articolo 2381 c.c..

28.9. I membri del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a trasmettere all'Assemblea Generale, con cadenza annuale ed entro la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio precedente, ai sensi dell'articolo 12, comma 9, del D Lgs. 35/2017, una dichiarazione individuale contenente le seguenti informazioni: a) eventuali profili di conflitto di interessi con riferimento alla Società; b) eventuali compensi ricevuti nell'esercizio precedente dalla Società, inclusi quelli sotto forma di regimi pensionistici, di prestazioni in natura e altri tipi di benefici; c) importi ricevuti nell'esercizio precedente dalla Società in qualità di Titolare di Diritti; d) una dichiarazione su qualsiasi conflitto effettivo o potenziale tra gli interessi personali e quelli della Società o tra gli obblighi nei confronti di quest'ultima e i doveri nei confronti di qualsiasi altra persona fisica o giuridica.

29. Rappresentanza

29.1. La rappresentanza della Società è attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, se nominato, nei limiti delle attribuzioni conferite.

29.2. La rappresentanza della Società spetta anche agli Amministratori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

30. Controllo dei Soci

30.1. Ai sensi dell'articolo 2476 c.c., i Soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli Amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Tale consultazione potrà avvenire anche con modalità telematiche, alle condizioni eventualmente definite di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle norme di legge.

31. Organo di Sorveglianza

31.1. L'Organo di Sorveglianza esercita le funzioni di sorveglianza cui all'articolo 11 del D. Lgs. 35/2017 e successive modificazioni. Pertanto, in particolare, l'Organo di Sorveglianza vigila costantemente sull'attività e sullo svolgimento dei compiti degli Amministratori e degli altri soggetti che gestiscono l'attività della Società. L'Organo di Sorveglianza si riunisce periodicamente al fine di:

- a) vigilare sull'attività degli Amministratori di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 35/2017, ivi inclusa la corretta esecuzione delle delibere dell'Assemblea Generale, con particolare riferimento a quelle sull'attuazione della politica generale in materia di distribuzione degli importi dovuti ai Titolari dei Diritti, della politica generale sull'impiego degli importi non distribuibili, della politica generale di investimento riguardante i Proventi e le eventuali entrate derivanti dall'investimento di tali Proventi della politica generale in materia di detrazioni dai Proventi e dalle eventuali entrate derivanti dall'investimento di tali Proventi.
- b) esercitare i poteri ad esso delegati dall'Assemblea Generale (se del caso) in conformità al D.Lgs. 35/2017.

31.2. L'Organo di Sorveglianza è formato da 3 (tre) membri, incluso il suo Presidente, ed è composto in modo da garantire una rappresentanza equa ed equilibrata dei Soci.

31.3. I membri dell'Organo di Sorveglianza sono nominati dall'Assemblea Generale con le stesse modalità previste per la nomina del Consiglio di Amministrazione, ivi inclusa a titolo esemplificativo la preventiva approvazione delle liste ad opera delle assemblee della Categoria A e della Categoria B, secondo quanto previsto dall'articolo 26 del presente statuto, fermo restando che 2 (due) membri saranno nominati scegliendoli da una lista approvata dall'assemblea della Categoria A e un (1) membro sarà nominato scegliendolo da una lista approvata dall'assemblea della Categoria B. Il Presidente dell'Organo di Sorveglianza sarà individuato dall'Assemblea Generale all'atto della nomina, oppure, laddove questa non vi provveda, dall'Organo di Sorveglianza stesso.

31.4. I membri dell'Organo di Sorveglianza sono rieleggibili. Il loro compenso, ove previsto, è determinato dall'Assemblea Generale all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

31.5. I membri dell'Organo di Sorveglianza devono essere dotati di adeguata esperienza e professionalità e devono assicurare l'autonomia e l'indipendenza dell'Organo rispetto al Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, l'incarico di membro dell'Organo di Sorveglianza è incompatibile con la carica e/o lo status di:

- amministratore, dipendente o titolare di altre cariche nella Società, anche nel caso in cui tale posizione sia cessata da meno di tre anni;
- Socio di controllo, titolare effettivo, amministratore o titolare di cariche sociali (diverse da quelle di

sorveglianza) in società controllate da, controllanti o soggette a comune controllo con la Società o che detengano più del 10% (dieci per cento) del capitale sociale della Società, anche nel caso in cui tale carica sia cessata da meno di tre anni;

- coniuge, convivente, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado di alcuno dei soggetti di cui sopra.

Il venire meno dei requisiti di cui al presente articolo, come accertato dall'Organo di Sorveglianza, costituisce causa di decadenza dall'Organo di Sorveglianza stesso.

31.6. I membri dell'Organo di Sorveglianza sono tenuti a trasmettere all'Assemblea Generale, con cadenza annuale ed entro la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio precedente, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del D Lgs. 35/2017, una dichiarazione individuale contenente le seguenti informazioni: a) eventuali profili di conflitto di interessi con riferimento alla Società; b) eventuali compensi ricevuti nell'esercizio precedente dalla Società, inclusi quelli sotto forma di regimi pensionistici, di prestazioni in natura e altri tipi di benefici; c) importi ricevuti nell'esercizio precedente dalla Società in qualità di Titolare di Diritti; d) una dichiarazione su qualsiasi conflitto effettivo o potenziale tra gli interessi personali e quelli della Società o tra gli obblighi nei confronti di quest'ultima e i doveri nei confronti di qualsiasi altra persona fisica o giuridica.

31.7. L'Organo di Sorveglianza dura in carica per 5 (cinque) esercizi; il suo mandato scade alla data di approvazione del bilancio d'esercizio del quinto esercizio successivo a quello in cui l'Organo di Sorveglianza è stato nominato, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

31.8. In merito alle modalità di funzionamento dell'Organo di Sorveglianza (ivi inclusa la sostituzione dei suoi membri e lo svolgimento delle sue riunioni), troveranno applicazione le norme previste dal presente statuto con riferimento al Consiglio di Amministrazione, in quanto applicabili.

32. Organo di controllo legale dei conti

32.1. Il controllo contabile e la revisione legale dei conti, anche ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 35/2017, sono affidati ad un revisore legale dei conti o a una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 39/2010, e sono disciplinate con le modalità ed ai sensi del Codice Civile e delle altre leggi applicabili.

BILANCIO – UTILI – SCIOGLIMENTO

33. Esercizi sociali e bilancio

33.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

33.2. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio a norma di legge. In particolare, nella nota integrativa al bilancio, da redigersi in conformità alle disposizioni della Sezione IX del Capo V del Titolo V del Libro V del Codice Civile, saranno evidenziati i risultati della contabilità della gestione separata delle somme raccolte dalla Società e dovute agli utilizzatori, specificando gli eventuali piani di investimento realizzati dalla Società con tali somme. I Proventi dei diritti e i redditi derivanti dal loro investimento saranno tenuti contabilmente separati dal patrimonio della Società e dai relativi redditi, nonché dalle spese di gestione o da altre attività. I Proventi dei diritti o il reddito derivante dal loro investimento non possono essere utilizzati per scopi diversi dalla distribuzione ai Titolari di Diritti e ai Mandanti, ad eccezione della deduzione o compensazione delle spese di gestione in conformità alla decisione adottata dall'Assemblea Generale.

34. Utili e Dividendi

34.1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19 del D.Lgs. 35/2017 in materia di importi non distribuibili, gli Utili netti (che possono derivare dalla differenza positiva tra le spese di gestione dovute alla Società e i costi

sostenuti dalla stessa), previa deduzione della quota da imputarsi alla riserva legale a norma di legge, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, vengono destinati in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea Generale.

34.2. Il pagamento dei Dividendi è effettuato nei tempi e con le modalità stabilite dall'Assemblea Generale che ne delibera la distribuzione ovvero, in mancanza di tale delibera, dal Consiglio di Amministrazione.

34.3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano divenuti esigibili si intendono prescritti a favore della Società.

35. Scioglimento e liquidazione

35.1. La Società può essere sciolta dall'Assemblea Generale in qualsiasi momento, applicando le disposizioni (e la relativa maggioranza) necessarie per la modifica del presente statuto e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni di cui all'Articolo 23.3.

35.2. In ogni caso di scioglimento della Società, l'Assemblea Generale determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri e la remunerazione.

DISPOSIZIONI FINALI

36. Clausola compromissoria

36.1. Tutte le controversie compromettibili aventi ad oggetto rapporti sociali, promosse da o nei confronti di Soci, da o nei confronti della Società, da o nei confronti di componenti degli organi sociali, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano. L'Organo Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato dalla Camera Arbitrale.

36.2. L'arbitrato sarà rituale e verrà deciso secondo diritto.

37. Norme di rinvio

37.1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal Codice Civile per le società a responsabilità limitata e alle norme delle leggi speciali in materia di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, ivi incluso il D.Lgs. 35/2017 e la Legge 633/1941.